



COMUNE DI SUNO

Piazza 14 Dicembre 1944 n.5 – 28019 SUNO (NO)

CODICE FISCALE 00419850037

Tel. 0322/885511

Fax 0322/858042

e-mail: comune@comune.suno.novara.it

Pec : suno@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO PUBBLICO PER LA POTATURA ALBERI, SIEPI, PULIZIA E MANUTENZIONE FOSSATI CONFINANTI CON LE STRADE DI PERTINENZA DEL TERRITORIO COMUNALE.

VISTI:

- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento di Polizia rurale;
- il D.L.vo n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed attuazione del codice della Strada) e s.m.i.;
- gli articoli 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000;
- il D.L. vo n° 42/2004
- gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 e 897 del Codice Civile;

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE con ordinanza n. 2873 del 09/10/2023

È stato disposto che i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e/o di uso pubblico, all'interno del territorio del Comune di Suno, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e, successivamente costantemente durante l'intero arco dell'anno, di provvedere:

- **in maniera continuativa, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'esigenza, alla manutenzione dei terreni incolti, ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e canali che tracimando potrebbero cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;**
- **Alla manutenzione delle siepi, taglio dei rami e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti alle strade e/o marciapiedi ed aree pubbliche o di uso pubblico o che ricadono su di esse, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;**
- **adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo per la pubblica incolumità e limitazioni della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**

AVVERTE

Si rammenta che tale attività di controllo da parte dei proprietari deve essere svolta con idonea frequenza in base allo stato di conservazione del fondo ed alla vetustà del patrimonio arboreo e arbustivo.

Ai trasgressori della presente ordinanza è applicabile, oltre alla sanzione prevista dal Codice della Strada, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 (art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.)